

CONTRIBUTI									PARERE Progettista Tecnico incaricato	PARERE PARERE - Ufficio	VOTAZIONE Consiglio												
N°	RIF	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	CATEGORIA	PARTE	AMBITO	SINTESI RICHIESTE	CONTRODEDUZIONE	PARERE	MOTIVAZIONI	ESITO PROPOSTA	PRESENTI	ESCE	ENTRA	ASSENTI	FAVOREVOLI	CONTARI	ASTENUTI *	NON PARTECIPA AL VOTO	ESITO VOTAZIONE SULLA CONTRODEDUZI ONE		
1	1_01	6656	26/02/2026	COLLEGIO GEOMETRI AREZZO	NTA	Osservazione 1	Art. 14 Agricola e funzione connesse	La formulazione della norma appare carente poiché si basa esclusivamente sull'ubicazione rurale e sull'accatastamento pre-1979, ignorando la funzione storica e l'uso effettivo dell'immobile. Tale genericità rischia di generare incertezze interpretative, rallentare i processi amministrativi e disincentivare la riqualificazione di edifici abbandonati che, pur trovandosi in zona agricola, non sono stati necessariamente edificati per fini agricoli. In ossequio al principio "tempus regit actum", si evidenzia che nel periodo compreso tra la Legge Ponte (L. 765/1967) e la Legge Bucalossi (L. 10/1977), i mutamenti di destinazione d'uso (specialmente senza opere) erano considerati liberi e non richiedevano titoli abilitativi. Pertanto, si richiede di modificare la norma precisando che per gli edifici che abbiano documentato il passaggio da rurale a residenziale in tale arco temporale (tramite dati catastali o atti pubblici/privati ai sensi dell'art. 9-bis del DPR 380/2001), sia riconosciuta la destinazione civile. Tale correzione è necessaria per garantire la certezza del diritto, equità verso i proprietari e una maggiore fluidità burocratica.	La formulazione della norma non incide sulla possibilità di recupero degli immobili posti nel territorio rurale. L'utilizzo effettivo, com'è noto agli scriventi e come spesso avviene, non corrisponde necessariamente allo stato legittimo dell'immobile. Per stabilirlo si deve far riferimento ad atti formali, come da ordinaria prassi - e consolidata giurisprudenza - che, salvo pratiche edilizie o urbanistiche che ne abbiano mutato la destinazione d'uso, associa gli edifici presenti nel territorio rurale all'uso agricolo.	Non accoglibile		Non accoglibile	16				1 TURCHETTI	11		4 BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI		1 CORTINI	ACCOLTA
2	2_01				NTA	Osservazione n. 2	Art. 28 Disposizioni generali per gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente	Si propone, nel caso di realizzazione e/o rifacimento dei cordoli sulla copertura di consentire, ad esclusione degli interventi t1 e t2, un rialzamento massimo di 30 cm per l'inserimento del cordolo stesso, previa valutazione da parte di un tecnico abilitato. Questa soluzione garantisce flessibilità nella ristrutturazione degli edifici, pur nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e del contesto urbano. Si propone di estendere la realizzazione di opere pertinenziali (art. 135 comma 2, lettera e) della L.R. 65/2014, a partire dalla disciplina di intervento t3 e non t4, in ragione del mantenimento e del riuso degli edifici presenti nel territorio rurale.	Senza entrare nel merito dell'effettiva utilità o opportunità e l'efficacia della realizzazione di cordoli strutturali "in sopraelevazione" alle strutture murarie esistenti (possono essere adottate altre tecniche per il consolidamento e comunque sempre all'interno della sagoma esistente), si evidenzia che gli edifici con disciplina t3 sono quelli aventi valore storico-testimoniale nei quali un rialzamento, seppure di 30 cm, ne modificherebbe sensibilmente le proporzioni ed i rapporti tra i diversi elementi costitutivi, quali ad esempio, quelli tra facciata e gronda e tra questa e le aperture storiche o storicizzate presenti. Sono gli stessi edifici che nel previgente RU sono sottoposti a restauro e risanamento conservativo. Gli interventi pertinenziali possono modificare gli assetti delle aree di pertinenza (aie e superfici scoperte di servizio) degli edifici che mantengono un valore storico-testimoniale e non possono esser indifferenzialmente essere consentiti. Per tale ragione verranno consentiti agli edifici schedati individuati con punto di colore verde, in alternativa alle addizioni volumetriche	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1 TURCHETTI	15			1 CORTINI	ACCOLTA	
3	3_01				NTA	Osservazione n. 3	Art. 31 Disciplina di intervento di tipo 2 (t2)	Punto 3 lettera f) la realizzazione di lucernari piani, uno per edificio, con funzione di ispezione della copertura (art. 9 del DPGR 2013, n. 75/R del 18/12/2013) ammessa, laddove possibile, sulle falde visivamente meno esposte con superficie libera di passaggio non superiore a 0,70 mq. Punto 4 A partire dalla disciplina di intervento t2 sono ammessi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i., e comunque osservando i limiti della presente disciplina di intervento t2, che non consente nuovi lucernari – fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3, lett. f) - o nuovi solai; eventuali nuove scale di accesso, consentite esclusivamente nel caso in cui il loro inserimento non interessi solai e volte con caratteristiche storiche o di pregio, dovranno essere realizzate in strutture leggere, come nel caso dei soppalchi, di cui al precedente comma. In riferimento ai suddetti punti, si propone per il territorio rurale di adottare le opportune cautele e limitazioni, il tutto con il fine di valorizzare il patrimonio edilizio esistente e favorire il riuso degli edifici rurali. Inoltre, le limitazioni al punto 4 risultano eccessive ed in alcuni casi, potrebbero impedire la realizzazione di interventi di recupero dei sottotetti, necessari per migliorare le condizioni abitative.	Si rileva che la disposizione trattata è quella per gli edifici con disciplina t2, ovvero edifici di non comune valore storico architettonico e testimoniale, come le Leopoldine o altri edifici specialistici (Ville, Pievi, ecc.) edifici di valore architettonico, per i quali prevalgono gli obiettivi di tutela (erano sottoposti dal precedente RU a restauro e risanamento conservativo). Per tali ragioni non si ritiene coerente permettere la realizzazione di un lucernario per unità abitativa, seppure solo per l'ispezione.	Non accoglibile		Non accoglibile	16				1 TURCHETTI	11		4 BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI		1 CORTINI	ACCOLTA
4	4_01				NTA	Osservazione n. 4	Art.32 Disciplina di intervento di tipo 3 (t3)	Punto 2 lettera e) la realizzazione o la modifica di lucernari piani in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti; i nuovi lucernari, uno per unità immobiliare, non devono interferire con le strutture principali di copertura e le loro dimensioni orizzontali non possono comunque essere superiori a due ordini dell'orditura secondaria originale, nel caso di coperture tradizionali con travetti e mezzane e di 0,70 ml; negli altri casi; la loro lunghezza lungo la falda di copertura non può superare 1,50 ml, e devono inoltre essere posizionati ad una distanza non inferiore a 1,50 ml, dalla linea di gronda; Si ritiene che il limite di larghezza minima di 70 cm o di due ordini dell'orditura secondaria sia restrittivo e possa limitare la possibilità di garantire un adeguato livello di illuminazione naturale nei locali sottostanti. Si propone di introdurre una maggiore flessibilità per la larghezza minima.	Il dimensionamento dei lucernari appare compatibile con la loro funzione, valutato in relazione al valore degli edifici in oggetto, che abitualmente hanno coperture tradizionali, con travetti e mezzane. Si deve considerare che comunque che i lucernari dovrebbero prevalentemente essere realizzati per integrare le superfici aeroluminanti in edifici che mantengono un valore storico testimoniale per i quali gli interventi devono rispettare gli elementi ed i caratteri costitutivi. Peraltro anche la richiesta formulata più avanti dagli stessi osservanti di introdurre le deroghe previste dall'art. 138 della LR 65/2014 per gli edifici con disciplina t3 - conferma questa necessità. Si condivide però vi è la possibilità di aggiungere una campata teorica portando la larghezza a ml 1.00 e la lunghezza lungo falda a ml. 1,80.	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1 TURCHETTI	15			1 CORTINI	ACCOLTA	
	4_02				NTA			Punto 2 lettera f) laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario, la demolizione dei volumi accessori e la loro ricostruzione ad un solo piano all'interno dell'area o del lotto di pertinenza e purché non in aderenza all'edificio principale, evitando di impegnare vedute panoramiche; tali volumi ricostruiti, che non devono superare quelli legittimi demoliti, devono mantenere la funzione accessoria alla residenza e non è ammesso il loro uso autonomo. In riferimento al punto 2 lettera f) si rilevano vincoli eccessivi che limitano la possibilità di recupero e riutilizzo dei volumi, limiti di altezza (2,40 ml.) e di piano possono risultare troppo rigidi e impedire la realizzazione di soluzioni architettoniche più flessibili. Questo divieto limita la possibilità di valorizzazione del volume accessorio, che potrebbe essere destinato a usi diversi e più funzionali. Si propone di modificare la norma per consentire anche la ricostruzione in aderenza all'edificio principale.	La demolizione dei volumi pertinenziali - se di nessun valore - e la loro ricostruzione in realtà è consentita a partire dalla disciplina di intervento t2. Tale possibilità è rivolta a usi accessori alla residenza per i quali lo sviluppo ad un solo piano appare appropriata per le funzioni di servizio (non a funzioni diverse da quelle) a cui devono assolvere, mentre non è specificata l'altezza di m 2,40, come rilevato (nella riorganizzazione dei volumi accessori l'unico parametro di riferimento resta il volume totale demolito, come verrà meglio specificato). In un edificio di valore storico testimoniale, laddove siano presenti volumi accessori di nessun valore, questi debbano essere considerati quali superfezioni più o meno incongrue, comunque estranee all'organismo originario e come tali da distinguere fisicamente da quello. Per tale ragione i volumi accessori non potranno essere ricostruiti in aderenza all'edificio principale, ponendosi anche l'obiettivo di una riqualificazione dello stesso e dei suoi spazi pertinenziali. La norma del t2 verrà resa uguale a quella del t3.	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1 TURCHETTI	15			1 CORTINI	ACCOLTA	
	4_03				NTA			Punto 3 Gli edifici nel territorio rurale schedati come "Edifici di valore", individuati nelle tavole del PO con un punto di colore arancione osservano le disposizioni dei precedenti commi. Per quelli individuati invece con un punto di colore verde, ovvero quelli che mantengono un certo valore tipologico e che presentano comunque caratteri di omogeneità con il contesto di cui costituiscono elementi consolidati e riconoscibili, ma di minor valore storico-architettonico, vale la disciplina di intervento di tipo 3, ma sono consentite inoltre anche le addizioni volumetriche in aderenza agli edifici principali verso spazi liberi pertinenziali e senza la creazione di nuove unità immobiliari, sempre a condizione che venga svolta una verifica del valore storico-testimoniale dell'edificio e del contesto in cui è inserito; i nuovi volumi saranno realizzati con materiali, tecnologie, tipologie e forme coerenti al contesto, privilegiando l'intervento sui fronti secondari e comunque in posizioni poco esposte; in particolare, nella relazione storico critica, di cui al precedente art. 28, comma 3, si deve dimostrare la coerenza dell'accrescimento dell'organismo edilizio e che l'intervento risulti pienamente compatibile con i caratteri tipologici, formali e costruttivi dell'edificio esistente, senza determinare cesure alle vedute e disturbo agli elementi qualificanti il paesaggio. Tali ampliamenti una tantum sono consentiti fino ad un massimo del 20% del volume totale fuori terra dell'edificio principale e comunque per una superficie edificabile (SE) non superiore a 25 mq, per unità immobiliare esistente all'adozione del PO. L'altezza massima (Hmax) degli ampliamenti non può superare 7,50 ml., fatta salva l'eventuale altezza maggiore dell'edificio principale esistente. Il progetto, da sottoporre al parere della Commissione per il Paesaggio, deve essere accompagnato da uno studio, integrato nella relazione storico-critica, di cui al comma 3 del precedente art. 25, che evidenzia le caratteristiche di interesse storico-architettonico e documentale presenti, nonché se del caso, le eventuali manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all'organismo originario. Prevedere la possibilità di realizzare pertinenze come disciplina t4 (art. 135 comma 2 lett. e) LR 65/2014) in funzione del mantenimento degli insediamenti in territorio rurale.	Viste le caratteristiche del contesto rurale cortonese, gli interventi pertinenziali già consentiti negli edifici con disciplina t4 verranno estesi agli edifici con disciplina di tipo t3 schedati ed identificati con un punto verde nel territorio rurale.	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1 TURCHETTI	15			1 CORTINI	ACCOLTA	
	4_04				NTA			Consentire le addizioni volumetriche anche agli edifici "Accessori" e che alla data di adozione del P.O. risultano essere abitazioni funzionalmente indipendenti. La parametrizzazione di calcolo del quantitativo di addizione in mq, in questo caso, deve essere riferita alla volumetria dell'edificio secondario stesso.	La disposizione del PO sembra sufficientemente chiara, visto che consente le addizioni volumetriche per le abitazioni esistenti e non può essere diversamente; del resto è da escludere che esistano volumi accessori che siano abitazioni legittime e viceversa, che ci siano abitazioni legittime qualificate come volumi accessori.	Non accoglibile		Non accoglibile	16				1 TURCHETTI	11		4 BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI	1 CORTINI	ACCOLTA	
	4_05				NTA			Si chiede che anche per gli edifici ricadenti nel tipo di intervento t3, previo parere favorevole della competente Azienda USL, siano ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani.	Visto il valore degli edifici in oggetto è coerente prevedere la deroga alle norme igienico-sanitarie, come richiesto, ma allo stesso modo dovranno essere garantite appropriate e coerenti disposizioni di tutela per gli edifici che, per gli stessi motivi, sono da considerare patrimonio da salvaguardare del territorio di Cortona.	Accoglibile		Accoglibile	16				1 TURCHETTI	15		1 CORTINI	ACCOLTA		
	4_06				NTA			In riferimento agli edifici schedati si propone di: - Consentire a tutti gli edifici schedati, che già presentavano possibilità di ampliamenti/addizioni nelle schede stesse, come ampiamente studiato ed analizzato dall'Amministrazione Comunale nel corso delle varianti agli strumenti urbanistici pregressi, di mantenere tale possibilità anche se non hanno l'individuazione con il punto di colore verde.	Verrà condotta una verifica, ed esteso il punto verde a tutti gli edifici che prevedevano addizioni/ampliamenti	Accoglibile		Accoglibile	16				1 TURCHETTI	15		1 CORTINI	ACCOLTA		

									Progettista Tecnico incaricato			PARERE - Ufficio		Consiglio											
N°	RIF	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	CATEGORIA	PARTE	AMBITO	SINTESI RICHIESTE	CONTRODEDUZIONE	PARERE	MOTIVAZIONI	ESITO PROPOSTA	PRESENTI	ESCE	ENTRA	ASSENTI	FAVOREVOLI	CONTARI	ASTENUTI *	NON PARTECIPA AL VOTO	ESITO VOTAZIONE SULLA CONTRODEDUZIONE				
5	5_01				NTA	Osservazione n. 5	Art. 33 Disciplina di intervento di tipo 4 (t4)	Punto 3 Per gli edifici residenziali di cui al precedente comma, la disciplina di intervento t4 consente gli interventi pertinenziali, di cui alla lett e), comma 2, art. 135 della LR 65/2104, ovvero la realizzazione di volumi accessori – finalizzati alla realizzazione di autorimesse pertinenziali, cantine e altri locali di servizio; tali volumi con funzione accessoria alla residenza non possono superare il 20% del volume totale fuori terra dell'edificio principale e comunque i 90 mc., compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; gli interventi pertinenziali, ai sensi di legge, comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale e devono osservare le seguenti prescrizioni: - devono essere realizzati nel resede di riferimento, ovvero nel lotto urbanistico se all'interno del territorio urbanizzato o area di pertinenza per gli edifici posti nel territorio rurale; - devono avere un solo piano, di altezza utile massima (HU) pari a 2,40 ml., forma e struttura edilizia coerente con la funzione assolta ed essere compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio principale di riferimento; - non possono determinare incremento del carico urbanistico, tanto che non possono avere un utilizzo separato e indipendente e possono generare esclusivamente nuove superfici accessorie (SA). Non è pertanto consentito un utilizzo diverso da quello accessorio ai volumi accessori realizzati in applicazione del presente piano. Si osserva di eliminare il limite dei 90 mc per edifici di medio-ampie dimensioni, mantenendo il 20% della volumetria dell'edificio principale, ma con un massimo di 120 mc.	La dimensione massima raggiungibile per gli interventi pertinenziali verrà espressa nei mq equivalenti di 40 mq.	Accoglibile		Accoglibile	16			1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA
	5_02				NTA			Si propone di inserire un valore minimo per gli edifici di piccole e modeste dimensioni, che già avendo poca disponibilità di spazio, sarebbero ancora di più penalizzati con il 20% della volumetria dello stesso. Si propone pertanto come volume minimo 60 mc.	L'argomento è quello degli interventi pertinenziali, come definiti dalla LR 65/2014 – che sono tali fino al 20% del volume dell'edificio principale. Tale rapporto proporzionale è desunto dal TU 380 che individua tra gli interventi di nuova costruzione quelli che prevedono la realizzazione di volumi accessori superiori al 20% dell'edificio principale. Una eccezione verrà introdotta per gli edifici schedati identificato con il colore verde, che in alternativa alle addizioni volumetriche potranno realizzare nuovi volumi accessori di massimo 25 mq.	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16			1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA
	5_03				NTA			Si propone di modificare l'altezza minima in gronda da 2,40 ml a 2,20 ml, trattasi di volumi accessori, consentendo soluzioni con coperture a falde inclinate	Il piano parla di altezza massima, come definita dal regolamento regionale 39/R, per non configurarle come SE	Non pertinente		Non pertinente	16			1	TURCHETTI	11	4	BIGUAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI	1	CORTINI	ACCOLTA		
6	6_01				NTA	Osservazione n. 6	Art. 34 Disciplina di intervento di tipo 4 (t5)	Punto 2 La disciplina di intervento di tipo 5 (t5), oltre a quanto previsto per la disciplina di intervento t4, consente gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata, come definita dalle norme regionali e purché non comportanti incremento di volume totale, sia entro che fuori terra; tali interventi nel territorio urbanizzato possono essere effettuati all'interno del lotto urbanistico di riferimento, mentre nel territorio rurale devono prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime preesistente; i nuovi edifici devono mantenere un'altezza massima uguale o inferiore a quella dell'edificio demolito e garantire il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico; In riferimento alle limitazioni della ricostruzione volumetrica all'altezza massima dell'edificio demolito, troppo stringente per le volumetrie con altezze di piano maggiori o inferiori a 2,70 ml, si propone di: - nel caso di volumetrie che presentano altezze massime < 3,00 ml poter estendere l'altezza massima fino ai 2,70 ml, fermo restando la volumetria dell'edificio demolito; - nel caso di volumetrie che presentano altezze massime > 3,00 ml, fermo restando la volumetria originaria, poter realizzare la nuova volumetria fino al massimo di due piani fuori terra	L'intervento di "sostituzione edilizia" ha come unico riferimento il volume, "comunque configurato", variando come si preferisce gli interpiani, senza riferimento con l'interpiano esistente; verrà comunque introdotta una maggiore flessibilità nelle altezze massime consentite per l'edificio, che potranno riferirsi ad edifici adiacenti o più prossimi a quello da demolire.	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16			1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA
	6_02				NTA			Punto 3 La disciplina t5 consente inoltre, per gli edifici a destinazione d'uso già residenziale all'adozione delle presenti Norme e che non abbiano già usufruito delle possibilità di ampliamento previste dal Piano Operativo previgente, i seguenti interventi di addizione volumetrica, da considerare alternativi agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al precedente comma, lett. h): a) per gli edifici unifamiliari, bifamiliari oppure con SE inferiore a 350 mq, se con più di due alloggi, l'ampliamento una tantum fino a 30 mq, SE o, in alternativa, fino al massimo del 20% di Superficie edificata o edificabile (SE) per ciascuna unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo e fino ad un massimo di 60 mq, che devono osservare le seguenti ulteriori condizioni:..... b) per i fabbricati residenziali plurifamiliari, in linea o a schiera, realizzati con il medesimo atto abilitativo, addizioni volumetriche una tantum, comprensive anche di eventuali volumi accessori, fino ad un massimo del 15% della SE complessiva esistente o volume edificabile/ edificato (VE) equivalente, anche con incremento dell'altezza massima, a condizione che l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento; tali interventi di addizione dovranno comunque riferirsi ad un progetto unitario, coordinato tra le diverse proprietà; Si propone di eliminare la limitazione relativa agli edifici che hanno già usufruito di ampliamenti previsti dal Regolamento Urbanistico precedente	Le addizioni volumetriche non sono da intendere come indici, che potrebbero anche configurare nuove costruzioni, bensì come ampliamenti proporzionati che si applicano al patrimonio edilizio esistente. I 30 mq definiti dal PO corrispondono – ad esempio – alla necessità di realizzare una stanza, un bagno ed il relativo disimpegno e come tali rappresentano un dimensionamento senz'altro sufficiente allo scopo immaginato dal legislatore, che è poi quello di adeguare gli edifici esistenti. Si deve inoltre considerare che la pianificazione riferita al patrimonio edilizio esistente è valida a tempo indeterminato ed è impensabile che gli ampliamenti consentiti dal nuovo PO si vadano a sommare a quelli già realizzati con il previgente RU e così via per quello che potrà essere il prossimo. L'edificio che è già stato oggetto di ampliamento è già stato adeguato e non può crescere in modo indeterminato. Peraltro si porrebbe così anche un tema di valutazione di carico urbanistico. Oltre un certo limite gli ampliamenti potrebbero configurare nuovi edifici dotati di autonomia funzionale, con più abitanti insediabili e quindi pesare sul metabolismo urbano richiedendo nuovi servizi e dotazioni pubbliche. Tuttavia per un principio di equità verrà modificata la disposizione consentendo, nei casi in cui non si siano raggiunte le dimensioni massime consentite con il PO, il raggiungimento delle stesse.	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16			1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA
	6_03				NTA			Si propone di estendere l'ambito applicativo della disciplina t5 anche agli edifici a destinazione d'uso agricola, al fine di garantire un trattamento equo e coerente con le esigenze del territorio.	La ruralità ed in particolare la destinazione d'uso agricola in Toscana ha già definite dalla legge particolari disposizioni, tra le quali quelle definibili come addizioni volumetriche, quanto proposto sarebbe in evidente contraddizione con quanto disciplinato dalla LR 65/2014.	Non pertinente		Non pertinente	16			1	TURCHETTI	11	4	BIGUAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI	1	CORTINI	ACCOLTA		
	6_04				NTA			Si propone di rivedere i limiti di ampliamento previsti per gli edifici unifamiliari/bifamiliari, prevedendo un intervento minimo di 30 mq e un massimo pari al 30% della superficie edificata esistente. Per gli edifici plurifamiliari, si propone di aumentare la percentuale massima di ampliamento al 20% della superficie edificata esistente.	Con tutta evidenza l'ampliamento minimo sarebbe una contraddizione di termini non è proponibile, non è né equo né applicabile: ci sono i casi in cui serve di meno e altri casi in cui per i limiti del lotto o di altri fattori non lo renderebbero possibile. I 30 mq definiti dal PO corrispondono – ad esempio – alla necessità di realizzare una stanza, un bagno ed il relativo disimpegno e come tali rappresentano un dimensionamento senz'altro sufficiente ad adeguare edifici fino a 150 mq di superficie. Oltre questa dimensione può essere scelta l'opzione del 20%, che consente dimensioni maggiori proporzionate all'esistente. Si ricorda a questo proposito che le addizioni sono comunque da considerare integrazioni dimensionali degli edifici esistenti e che, per consolidata giurisprudenza, non possono dar luogo a nuovi edifici o a manufatti dotati di una specifica autonomia. Le addizioni che il PO prevede per gli edifici plurifamiliari sono in particolare orientate ad adeguare e ampliare edifici e complessi condominiali in modo coerente, comunque unitario, come peraltro è unitario il progetto che li ha originariamente concepiti. Tali addizioni da mantenersi contenute sono anche – e prevalentemente – finalizzati al superamento di eventuali contraddizioni che potrebbero emergere in sede di sanatorie edilizie, per edifici comunque di realizzazione recente. A tali scopi il 15% è un dimensionamento da considerare appropriato.	Non accoglibile		Non accoglibile	16			1	TURCHETTI	11	4	BIGUAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI	1	CORTINI	ACCOLTA		
	6_05				NTA			Si propone, qualora l'Amministrazione non intenda superare questo ostacolo, di considerare, posto il progetto unitario, realizzazioni autonome.	Risulta abbastanza evidente che in un condominio con le finestre allineate, i balconi seriali e le finiture omogenee per tutti gli alloggi deve poter riorganizzarsi in modo unitario così come in modo unitario si è costituito. Il PO non dà limiti alla sua realizzazione che potrà avvenire anche per interventi autonomi comunque coordinati. Per evitare ambiguità verrà eliminato il termine una tantum.	Accoglibile		Accoglibile	16			1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA

									Progettista Tecnico incaricato		PARERE - Ufficio		Consiglio															
N°	RIF	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	CATEGORIA	PARTE	AMBITO	SINTESI RICHIESTE	CONTRODEDUZIONE	PARERE	MOTIVAZIONI	ESITO PROPOSTA	PRESENTI	ESCE	ENTRA	ASSENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI *	NON PARTECIPA AL VOTO	ESITO VOTAZIONE SULLA CONTRODEDUZIONE							
7	7_01				NTA	Osservazione n. 7	Art. 34 Disciplina di intervento di tipo 5 (t5)	Punto 4 La disciplina di intervento di tipo 5 (t5), per gli edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale consente altresì gli interventi di sostituzione edilizia, ovvero di demolizione con ricostruzione comunque configurata, con contestuale aumento di volume, per i quali si devono osservare le seguenti condizioni: -l'incremento della SE fino ad un massimo del 30% di quella originaria riferita all'edificio principale; altezza massima non superiore a quella dell'edificio demolito; garantire il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico; negli interventi di demolizione e di sostituzione edilizia devono essere utilizzate tecniche costruttive proprie dell'edilizia sostenibile e che garantiscano prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge. L'intervento di sostituzione edilizia è ammesso solo nel caso in cui preveda la completa demolizione dell'edificio da sostituire. Punto 5 In alternativa agli interventi di sostituzione edilizia, di cui al precedente comma 4 e alle addizioni volumetriche di cui al precedente comma 3, la disciplina di intervento di tipo 5, per gli edifici residenziali esistenti consente inoltre la sopraelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,20 ml..... Consentire, nel caso di sostituzione edilizia, l'utilizzo anche parziale di un edificio (magari limitare la demolizione all'unità strutturale), sia in considerazione delle esigenze del cittadino, sia per limitare il consumo di suolo in caso di nuove e future necessità.	L'utilizzo parziale dell'edificio – da intendere come demolizione e ricostruzione di parte dell'edificio - è di fatto una ristrutturazione edilizia ricostruttiva come definita dalla LR 65/2014. Il PO per gli edifici t5 è perciò possibile demolire e ricostruire parte dello stesso senza però la maggioranza riferita all'originario edificio principale (possibile con la sostituzione edilizia come definita dalla LR 65/2014). La possibilità di demolizioni e ricostruzioni parziali verrà meglio chiarito nelle NTA.	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA		
	7_02				NTA			In riferimento al consumo di suolo, si osserva di poter eseguire la sopraelevazione anche con interventi di addizione volumetrica, in quanto la sopraelevazione stessa potrebbe essere necessaria a migliorare le forme architettoniche dell'edificio e magari necessaria anche per oggettive situazioni igienico-sanitarie.	La sopraelevazione è essa stessa una addizione volumetrica, che l'art. 34, comma 3 del PO configura alla lettera c), in quanto prevede la modifica della sagoma dell'edificio. Verrà eliminata la disposizione che la limita agli spazi liberi pertinenziali consentendo così anche gli interventi di parziale sopraelevazione. Tale addizione deve comunque essere eseguita in continuità con le SE esistenti.	Accoglibile		Accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA		
	7_03				NTA			Si propone di eliminare anche l'alternativa della sopraelevazione alla sostituzione edilizia, in quanto, se la sostituzione edilizia interessa un edificio accessorio, potrebbe verificarsi la necessità di rialzare l'edificio principale per le motivazioni di cui sopra.	Verrà introdotta una modifica che consentirà, negli interventi di sostituzione edilizia, il superamento dell'altezza dell'edificio preesistente, ma gli interventi di sostituzione edilizia e di addizione volumetrica mediante rialzamento restano tra di loro alternativi: o si rialza un edificio con il parametro indicato o si sostituisce con le premialità definite dal PO	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA		
	7_04				NTA		Art. 35 Disciplina di intervento di tipo 6 (t6)	Punto 2 Gli interventi a) e b) sono tra di loro alternativi e sono comunque esclusi per gli edifici che abbiano già usufruito delle possibilità di ampliamento previste dal Regolamento Urbanistico vigente. Si propone di eliminare la limitazione relativa agli edifici che hanno già usufruito di ampliamenti previsti dal Regolamento Urbanistico precedente.	Nelle addizioni si potrà raggiungere comunque il limite definito dal PO, qualora non si sia raggiunto con gli ampliamenti già eseguiti con il RU	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA		
8	8_01				NTA	Osservazione n. 8	Art. 38 Interventi di riduzione dei consumi energetici negli edifici esistenti	Punto 2 Negli interventi di recupero degli edifici esistenti resta ferma la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, nonché degli allineamenti e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali nelle discipline d'intervento t2 e t3, come disciplinati dalle presenti Norme. In tali edifici è prescritta la conservazione delle coperture nella loro forma, consistenza e materiali e nella manutenzione del manto originario si possono sostituire solo gli elementi non riparabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore. Per gli edifici nelle discipline d'intervento t2 e t3, laddove si intervenga a questo scopo, si prescrive di estendere a tutta la copertura i sistemi di coibentazione e ventilazione, contenendoli possibilmente all'interno dell'estradosso della copertura esistente o entro lo spessore massimo consentito dalle presenti Norme (15 cm), alzando il manto di copertura. In questo caso, laddove tecnicamente possibile, si deve ripristinare in gronda il preesistente spessore (anche alzando il travicello e l'eventuale falsoffitto) ed evitare, sulla linea di bordo della falda, rivestimenti di lattoneria preferendo soluzioni intonacate. In tutti i casi gli interventi realizzati non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle coperture degli edifici che hanno carattere continuo prima dell'intervento..... Si propone di rivedere la prescrizione relativa all'utilizzo di rivestimenti intonacati (degradabili facilmente) sulla linea di bordo della falda, consentendo l'utilizzo di rivestimenti in lattoneria, purché realizzati con materiali e finiture compatibili con il contesto edilizio e con le caratteristiche dell'edificio.	L'intervento di coibentazione previsto per gli edifici di valore storico architettonico t1 e t2 deve essere coerente e compatibile con le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale e utilizzare tecniche appropriate che ne conservino l'immagine e le proporzioni; nella norma adottata, laddove tecnicamente possibile, si dettano alcune semplici regole proprie del restauro e della consolidata tradizione costruttiva per il recupero degli edifici di valore storico architettonico, che garantiscono il rispetto dei caratteri tutelati	Non accoglibile		Non accoglibile	16				1	TURCHETTI	11			4	BIGUZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI			1	CORTINI	ACCOLTA
9	9_01				NTA	Osservazione n. 9	Art. 39 Uso delle energie da fonti rinnovabili (FER) negli edifici esistenti	Punto 4 Nelle aree di pertinenza degli edifici, esclusivamente ai fini dell'autoconsumo, sono ammesse altresì le pergole fotovoltaiche, ovvero quelle in cui la copertura sia costituita dai moduli e dai relativi sistemi di supporto, con struttura costituita da montanti e travelli in legno o metallo e non tamponata, libere da tutti i tetti e poste in maniera isolata nell'area o recede di pertinenza e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq, per ogni unità immobiliare; nel caso di più unità immobiliari la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un progetto unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.; - nel caso di edifici e complessi con destinazione d'uso turistico-ricettivo o ad uso agrituristico, è consentita la installazione di una pergola per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.; - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,40 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita; tra le fila dei pannelli fotovoltaici deve essere mantenuta una distanza minima di cm. 5. Si propone inoltre di consentire anche l'installazione di tettoie fotovoltaiche che non vadano a configurarsi come intervento pertinenziale		Accoglibile		Accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA		
10	10_01				NTA	Osservazione n. 10	Art. 53 Gradi di potenziale archeologico	Punto 2 Con riferimento alla Carta del potenziale o rischio archeologico assoluto e allo Schedario delle evidenze archeologiche del Piano Strutturale, che individua e articola i ritrovamenti archeologici edili e le informazioni ancora inedite o parzialmente edite secondo la consistenza del rinvenimento, il grado di conoscenza e l'affidabilità sia della fonte sia del posizionamento, il Piano Operativo suddivide il territorio comunale in base al rischio archeologico nelle seguenti zone, secondo i cinque gradi di rilevanza di potenziale/rischio archeologico... Oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, si subordina ogni intervento all'approvazione della Soprintendenza (ai sensi degli art. 21 e 146, rispetto a quanto già disciplinato per le aree 142 lettera m. del D.Lgs 42/2004). In analogia con quanto previsto dalle vigenti normative in materia di archeologia preventiva, le aree in oggetto saranno sottoposte all'esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere. Si osserva che le aree di potenziale archeologico sono situate anche al di fuori del Vincolo Paesaggistico (art.146 del Codice) e Monumentale (art. 21 del Codice).	Quanto rilevato è corretto e verrà recepito	Accoglibile		Accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA		
11	11_01				NTA	Osservazione n. 11	Art. 56 Aree di pertinenza degli aggregati	Punto 4 Negli ambiti di pertinenza degli aggregati, in relazione alla presenza di valori architettonici e urbanistici di non assoluta rilevanza o per la compromissione dei valori paesaggistici riconosciuti, sono invece consentiti nuovi annessi e manufatti aziendali di cui al successivo art. 97, compresi i manufatti prefabbricati per il rimessaggio e le strutture a tunnel, di cui all'art. 100; è altresì consentita l'installazione di manufatti amatoriali, di cui ai successivi artt. 104 e 105. Punto 5 In tutte le aree di pertinenza degli aggregati e nuclei storici non è inoltre consentito realizzare: - nuovi edifici per abitazioni rurali; Si osserva che le frazioni di Montecchio, Fratticciola, Ronzano e Creti, etc., ben circoscritte da ampie aree di pertinenza degli aggregati, ricadono all'interno del territorio rurale R6, dove è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali a servizio del fondo agricolo. Trattandosi di molte frazioni comunali a vocazione agricola, si chiede di inserire la possibilità di realizzare anche nuove abitazioni rurali, visto che gli annessi ed i manufatti aziendali sono consentiti.	Si condivide quanto rilevato, anche in relazione al contesto locale sono questi gli ambiti dove prioritariamente si dovrebbero localizzare i nuovi edifici agricoli	Accoglibile		Accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA		

									Progettista Tecnico incaricato		PARERE - Ufficio		Consiglio									
N°	RIF	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	CATEGORIA	PARTE	AMBITO	SINTESI RICHIESTE	CONTRODEDUZIONE	PARERE	MOTIVAZIONI	ESITO PROPOSTA	PRESENTI	ESCE	ENTRA	ASTENTI	FAVOREVOLI	CONTROARI	ASTENUTI *	NON PARTECIPA AL VOTO	ESITO VOTAZIONE SULLA CONTRODEDUZIONE	
12	12_01				NTA	Osservazione n. 12	Art. 57 Aree di pertinenza delle Ville degli edifici specialistici	Punto 4 Nelle aree di pertinenza delle Ville e degli edifici specialistici sono consentite le piscine interrate pertinenziali di edifici turistico-ricettivi o di strutture agrituristiche, alle condizioni di cui al successivo art. 93, mentre sono escluse le piscine ad uso privato residenziale ed i campi da tennis. Si osserva che all'interno di dette aree ci sono anche edifici non costituenti attività turistico-ricettive o agrituristiche, e la limitazione alla realizzazione di piscine e/o campi da tennis solo per questo tipo di attività imprenditoriali è penalizzante per le abitazioni private. Si propone pertanto di far realizzare le piscine come da norme, anche per gli edifici residenziali e rurali abitativi.	Si condivide quanto rilevato	Accoglibile		Accoglibile	16				1 TURCHETTI	15			1 CORTINI	ACCOLTA
13	13_01				NTA	Osservazione n. 13	Art. 65 Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane	Punto 4 La realizzazione di piscine è consentita con esclusione dei tessuti U1 e a condizione che per l'approvvigionamento idrico sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015. Le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; sono ammesse piscine seminterate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 0,50 ml. Non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 10%. La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni: - - - eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità di 2 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi. Si propone di ridurre il livello di dettaglio delle prescrizioni relative ai materiali e alle caratteristiche architettoniche delle piscine, al fine di consentire una maggiore libertà progettuale, senza compromettere la qualità architettonica e l'integrazione nel contesto ambientale.	Le piscine costituiscono interventi significativi sotto il profilo sia edilizio che ambientale e in un contesto quale quello della campagna toscana dovrebbero quanto più possibile essere discrete e mantenere il minimo grado di artificializzazione anche al loro intorno. Per questo il piano detta poche e semplici regole che ne rendano quanto più possibile omogenea e tipica la realizzazione.	Non accoglibile		Non accoglibile	16			1 TURCHETTI	11	4 BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI			1 CORTINI	ACCOLTA
14	14_01				NTA	Osservazione n. 14	Artt. dal 65 al 71 (U1-U7) in merito alle destinazioni d'uso....	Si propone di inserire più categorie funzionali nei cambi di destinazione d'uso dei tessuti insediativi, al fine di evitare l'abbandono o mancato uso degli edifici. Consentire tutte le destinazioni di servizio alla residenza ed alla persona, in riferimento ai piani terra ex commerciali o similari attestati sugli spazi pubblici e/o lungo le pubbliche viabilità, oggetto di totale abbandono nelle principali frazioni del territorio.	Le destinazioni elencate per gli ambiti in oggetto sono l'esito di valutazioni di compatibilità in relazione alla qualità degli insediamenti e la richiesta rimane troppo generica, considerando anche che nei piani terra sono consentiti una grande gamma di usi come quelli proposti, fatti salvi gli ambiti urbani con differenti ruoli, quali possono essere quelli più specificatamente produttivi.	Non accoglibile		Non accoglibile	16			1 TURCHETTI	11	4 BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI			1 CORTINI	ACCOLTA
15	15_01				NTA	Osservazione n. 15	Art. 70 Interventi residenziali unitari (U6)	Punto 4 Gli interventi previsti dalla disciplina d'intervento I4 nei tessuti U6 hanno l'obiettivo di assicurare la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi degli edifici in questione. Per questo gli interventi ammissibili sono limitati alle sole modifiche interne degli edifici, con il divieto di modificazione dei principi compositivi (quali aperture o modificazione delle finestre, degli accessi, dei balconi) e decorativi. È vietato altresì la modificazione delle coperture, la realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici e la modifica o sopraelevazione della gronda. Gli eventuali interventi di valti a cambiare i suddetti elementi dovranno avvenire attraverso un progetto unitario che comprenda tutto il complesso edilizio di riferimento, rispettando comunque la sagoma esistente. Punto 5 Fatte salve le eccezioni individuate nelle tavole del PO, al fine di salvaguardare l'unitarietà dei complessi edilizi, sono subordinati alla redazione di un progetto di inquadramento che comprenda tutto l'edificio di riferimento i seguenti interventi: - modifica dei principi compositivi (quali la modifica dei prospetti e delle aperture, degli accessi, dei balconi) e dei caratteri decorativi e di finitura esterni; - modifica delle coperture e realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici; - realizzazione di addizioni volumetriche; Vedi Osservazione n. 6.	Se effettuati in modo autonomo, frammentato e singolare gli interventi che intervengono sugli elementi architettonici e decorativi esterni non possono essere compatibili con l'edificio, presente nei tessuti esito di piani attuativi o comunque interventi unitari, con allineamenti, finestre, sbalzi e balconi seriali, finiture e elementi decorativi coerenti, I tessuti U4 sono i tessuti unitari con edifici e complessi edilizi omogenei e pertanto è necessario che gli interventi non avvengano in maniera autonoma, ma coordinata tra le diverse unità immobiliari.	Non accoglibile		Non accoglibile	16			1 TURCHETTI	11	4 BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI			1 CORTINI	ACCOLTA
16	16_01				NTA	Osservazione n. 16	Art. 76 La Montagna (R1)	Punto 3 Nell'ambito R1 non sono consentiti: - la realizzazione di nuove abitazioni rurali; - le strutture a tunnel e le serre fisse. Per le zone R1 si propone di consentire le nuove abitazioni rurali e le strutture a tunnel e serre fisse. In riferimento a queste ultime due si propone di consentirle nelle zone dove ci sono aree di coltivazione consolidate nel tempo.	L'orografia suggerirebbe cautela, ma per favorire e sostenere l'economia del bosco, a condizione che si utilizzino porzioni di suolo piano verranno consentiti i tunnel e le serre per le attività silvicole	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16			1 TURCHETTI	15			1 CORTINI	ACCOLTA	
17	17_01				NTA	Osservazione n. 17	Art. 77 Le Colline olivate (R2)	Punto 3 Nell'ambito R2 non sono consentiti: - la realizzazione di campi da tennis a carattere privato; - Per le zone R2 si propone di consentire i campi da tennis ad uso privato, in alternativa alla piscina che risulta ammessa.	I campi da tennis sono in evidente contrasto con gli assetti tradizionali e molto più invasivi sotto il profilo percettivo, essendo per forza correlati a livellamento del suolo, a recinzioni alte che creano cesure nel paesaggio e alla probabile impermeabilizzazione, vista la difficoltà e i costi per la realizzazione di superfici in terra rossa o in erba. Inoltre si dovrebbero poter fare, nei campi a coltivi – non certo nelle pertinenze - sottraendo con tutta evidenza suolo agricolo. Nella collina olivata, dove anche l'attività agricola si deve misurare con particolari condizioni di tutela, è evidente il loro contrasto con quanto prescritto dagli strumenti sovraordinati; l'esercizio della pratica del tennis può piuttosto essere esercitato negli ambiti urbani che potrebbero con iniziative per servizi di questo tipo trovare una nuova attrattività e nuovi ambiti di socialità. Coerente per questo consentirli insieme solo nelle strutture turistico-ricettive a carattere alberghiero	Non accoglibile		Non accoglibile	16			1 TURCHETTI	11	4 BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI			1 CORTINI	ACCOLTA
18	18_01				NTA	Osservazione n. 18		Punto 3 Nell'ambito R4 non sono consentiti: - la realizzazione di nuova viabilità poderalo o vicinale fatti salvi di pubblica utilità; - -(R6) Punto 3 Nell'ambito R6 non sono consentiti: - - la realizzazione di nuova viabilità poderalo o vicinale fatti salvi di pubblica utilità in riferimento a tale limitazione, troppo restrittiva per un ambito del territorio rurale che occupa circa il 40%/45% del complessivo territorio rurale, si propone di rivedere la norma in modo da renderla più flessibile alle esigenze dei cittadini, anche il contesto di riferimento.	La zona sembra innervata da una rete vicinale appropriata, mentre per le esigenze delle aziende è condivisibile aprire anche a possibilità di nuova viabilità poderalo, sempre da realizzare le rispetto delle trame e delle geometrie prevalenti dei campi	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16			1 TURCHETTI	15			1 CORTINI	ACCOLTA	
	18_02				NTA			Si propone di specificare che le eventuali variazioni di tracciato, sia poderalo che vicinale, in presenza di strade che lambiscono o sono nelle vicinanze di edifici, sono consentite con le eventuali caratteristiche ammesse dal piano.	Le strade poderali saranno consentite, mentre le vicinali possono comunque essere variate per brevi tratti per pubblica utilità.	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16			1 TURCHETTI	15			1 CORTINI	ACCOLTA	
19	19_01				NTA	Osservazione n. 19	Art. 86 Disposizioni per gli edifici e complessi di matrice storica di pregio e/o di interesse storico testimoniale	Punto 1 lettera g) „Nei sistemi di oscuramento dovrà essere privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie potranno essere adottate soltanto se congrue con le originali caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento; Punto 1 lettera h) non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi: - - infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga; - persiane in legno con finitura naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga; - Si chiede di alleggerire la norma, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche nel settore degli infissi	La norma è adeguata al carattere dei centri antichi presenti, in particolare Cortona e per la tutela dei caratteri tipici del territorio rurale	Non accoglibile		Non accoglibile	16			1 TURCHETTI	11	4 BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI			1 CORTINI	ACCOLTA

									Progettista Tecnico incaricato			PARERE - Ufficio		Consiglio													
N°	RIF	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	CATEGORIA	PARTE	AMBITO	SINTESI RICHIESTE	CONTRODEDUZIONE	PARERE	MOTIVAZIONI	ESITO PROPOSTA	PRESENTI	ESCE	ENTRA	ASSENTI	FAVOREVOLI	CONTARI	ASTENUTI *	NON PARTECIPA AL VOTO	ESITO VOTAZIONE SULLA CONTRODEDUZIONE						
20	20_01				NTA	Osservazione n. 20	Art. 87 Usi compatibili degli edifici esistenti nell'insediamento diffuso	Punto 1 Per gli edifici costituenti l'insediamento diffuso nel territorio rurale, di cui alla lettera b), comma 1, del precedente art. 83, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del PO e ulteriori prescrizioni riferite a singoli ambiti, nel territorio rurale sono consentiti i seguenti mutamenti della destinazione d'uso: a) b) c) d) e) per gli edifici ex strumentali agricoli o comunque a destinazione non residenziale a cui le tavole del P.O. non attribuiscono alcuna specifica disciplina di intervento, equivalente dunque a quella di tipo 5 (15), con SE superiore a 65 mq di SE inferiore a 500 mq di SE è consentita la destinazione d'uso residenziale solo quando non si renda necessario alcun intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione, in quanto insistenti nell'area di pertinenza di unità residenziali già esistenti, anche se dismesse, ma solo nel caso in cui l'immobile sia dismesso da più di cinque anni, esclusivamente attraverso interventi di demolizione totale con ricostruzione parziale del volume orientati al conseguimento di una nuova configurazione spaziale e architettonica adeguata al contesto rurale; il progetto di recupero dovrà per questo includere le sistemazioni esterne e le misure di riqualificazione paesaggistica del resede interessato, mentre la ricostruzione – che dovrà essere effettuata all'interno del sedime dell'edificio demolito –, potrà essere effettuata con i seguenti limiti di SE, in rapporto all'esistente: • 100% per i primi 100 mq di SE • 30% da 101 mq fino a 300 mq di SE; • 0 oltre i 300 e fino a 500 mq Si devono inoltre sempre rispettare le condizioni di cui ai successivi artt. 93 e 94. Considerata l'attuale norma che favorisce il riuso di edifici ex strumentali/non residenziali fino a 300 mq di SE e condiziona quelli aventi una superficie maggiore (sempre max SE 159,70 mq), si propone di indicizzare una percentuale del 30% per gli edifici aventi SE compresa tra i 300 ed i 500 mq.	La disposizione del PO è finalizzata non tanto al recupero di questi immobili, quanto alla riqualificazione degli ambiti da loro occupati, all'interno di un resede già residenziale. La riduzione delle superfici è una misura che compensa lo scarso valore – economico ed edilizio – che le superfici edificate hanno in questo caso, se rapportate agli edifici già residenziali, offrendo la possibilità di agire con una sostituzione edilizia in riduzione, che consenta al massimo la realizzazione di un edificio residenziale di circa 160 mq max., che avrà comunque un valore – economico ed edilizio – certo non paragonabile con quello preesistente. Per favorire queste sostituzioni verrà introdotta una ulteriore percentuale di recupero pari al 15% tra 301 e 500 mq esistenti.	Parzialmente accoglibile	Parzialmente accoglibile	16				1	TURCHETTI	15							1	CORTINI	ACCOLTA
	20_02				NTA			Si osserva che la suddetta norma possa essere applicata anche ad edifici >500 mq SE, considerato che ci sono edifici ex strumentali agricoli dismessi aventi superfici anche superiore.	Le dimensioni a 500 mq sono riferibili a manufatti per i quali non è pensabile un recupero residenziale senza effetti di squilibrio territoriale, anche per il carico urbanistico che indurrebbero. L'idea di trasformare tutto il trasformabile in residenza non tiene conto degli equilibri, ambientali, paesaggistici ed economici di cui il piano invece deve assolutamente tenere conto e neppure del cosiddetto metabolismo territoriale e che riguarda tutti i cicli indotti dalle azioni del piano stesso (mobilità, rifiuti, servizi, etc.). L'idea che gli edifici di campagna e il modo di abitare la campagna siano gli stessi che in città indebolisce sia l'una che l'altra componente. I condomini di campagna realizzati negli anni scorsi non restituiscono certo la dovuta qualità al territorio. C'è inoltre una evidente possibilità che gli interventi di recupero di grandi volumi si configurino come ristrutturazione urbanistica – intervento non consentito dalla legge toscana se non attraverso la conferenza di coplanificazione e comunque non per la destinazione residenziale (le disposizioni regionali verrebbero così surrettiziamente evitate). Per tali manufatti non è da prevedere il recupero a fini residenziali. L'indebolimento complessivo della compagine urbana costituita da capoluogo e dalle frazioni, ha visto la riduzione dei servizi alla persona e la stessa attrattività dell'abitare nei centri, nei quali si registra una costante diminuzione degli abitanti. Il p.e.e. è decisamente esuberante rispetto alle prospettive demografiche del Comune ed il piano deve distinguere quello che prioritariamente si deve recuperare e quello che invece non è affatto necessario recuperare, cercando anche un principio di equità (nel differenziale di valore che si attribuisce ad un immobile, ad esempio).	Non accoglibile	Non accoglibile	16				1	TURCHETTI	11			4	BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI		1	CORTINI	ACCOLTA	
	20_03				NTA			Si chiede di allineare la definizione di sedime di ricostruzione a quella contenuta nell'art. 34 comma 2 delle norme, (per il territorio rurale la ricostruzione deve mantenere almeno una parte dell'area di sedime del volume pre-esistente).	Essendo indubbiamente la superficie coperta dell'edificio esistente significativamente più estesa di quella dell'edificio ricostruito, per non determinare occupazione di ulteriore suolo permeabile o naturale, si ritiene del tutto appropriato limitare la ricostruzione all'ambito già utilizzato dal sedime dell'edificio da demolire. L'obiettivo è quello di tutelare il suolo naturale e dove possibile intervenire per ripristinarlo, anche in linea con la recente legge europea Nature Restoration Law, che formula importanti principi da recepire nel piano. Verrà richiesto che almeno il 50% dell'edificio ricostruito ricada all'interno del sedime dell'edificio demolito	Parzialmente accoglibile	Parzialmente accoglibile	16				1	TURCHETTI	15						1	CORTINI	ACCOLTA	
	20_04				NTA			Punto 3 Il mutamento della destinazione d'uso di manufatti minori e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati, è ammesso nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza. In riferimento ad una normativa che sembra più orientata alla conservazione dello stato esistente che alla riqualificazione e al riuso funzionale degli edifici, si ritiene utile incentivare il recupero dei manufatti anche attraverso il cambio della destinazione ed il trasferimento volumetrico.	I manufatti di cui trattasi sono ben lontani da potersi considerare edifici, e il loro eventuale accorpamento unito al mutamento di destinazione d'uso configurerebbe interventi di nuova edificazione esuberanti quelli consentiti sul p.e.e., i soli consentiti nel TR.	Non accoglibile	Non accoglibile	16				1	TURCHETTI	11			4	BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI		1	CORTINI	ACCOLTA	
21	21_01				NTA	Osservazione n.21	Art. 90 Disposizioni specifiche per i frazionamenti residenziali	Punto 2 Nei frazionamenti residenziali è necessario che: - le unità abitative originarie nel complesso edilizio risultino con una Superficie edificata (SE) non inferiore a 65 mq. e non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi - per ciascuna unità abitativa siano mantenuti adeguati locali ad uso di rimessa, cantina o deposito e come spazi accessori per una superficie di almeno 12 mq., fino a due alloggi, mentre per più di due alloggi, la superficie dei locali accessori deve essere almeno di 30 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta solo nel caso dell'unità abitativa singola esito di cambio d'uso di un edificio isolato inferiore a 77 mq di SE. - Punto 3 Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità immobiliari residenziali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere mantenuta una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche originarie del contesto. Per il resede o area di pertinenza valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 92. Si osserva che il limite di Superficie utile per mutamenti d'uso in caso di formazione di nuove residenze, unito alla dotazione delle superfici accessorie minime a servizio delle nuove unità immobiliari, è troppo stringente, rischiando di precludere interventi di recupero abitativi di manufatti non utilizzati.	I manufatti non utilizzati che restano dimensionalmente al di sotto di questi limiti non sono da considerare appropriati all'uso residenziale.	Non accoglibile	Non accoglibile	16				1	TURCHETTI	11			4	BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI		1	CORTINI	ACCOLTA	
	22_02				NTA			Punto 2 Ai fini del recupero di cui al comma 1 le unità volumetriche crollate o demolite potranno essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla esatta posizione della copertura e comunque a condizione che esista ancora una quota del fabbricato pari o superiore al 50% dell'involucro. Si propone che la condizione di unità volumetrica "demolita" sia mantenuta qualora si dimostri che la demolizione è data esclusivamente da eventi bellici o cause accidentali e dalla messa in sicurezza del manufatto con o senza ordinanza comunale. In riferimento alla condizione del 50% dell'involucro, che appare un criterio troppo rigido e poco flessibile, si propone di eliminare la percentuale e di mettere che le condizioni del manufatto devono inequivocabilmente definire la consistenza volumetrica pre-esistente.	La ricostruzione di un edificio diruto nel territorio rurale si rende possibile solo quando l'intervento si configura come una ristrutturazione edilizia, laddove sia possibile stabilire in modo inequivocabile la consistenza e la sagoma originaria, il riferimento alla percentuale verrà eliminata. Resterà solo la possibilità di ricostruire le parti dirute di un edificio esistente, alle condizioni di legge, fatte salve le disposizioni del comma 4 che verrà comunque modificato.	Parzialmente accoglibile	Parzialmente accoglibile	16				1	TURCHETTI	15						1	CORTINI	ACCOLTA	

									Progettista Tecnico incaricato		PARERE - Ufficio		Consiglio														
N°	RIF	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	CATEGORIA	PARTE	AMBITO	SINTESI RICHIESTE	CONTRODEDUZIONE	PARERE	MOTIVAZIONI	ESITO PROPOSTA	PRESENTI	ESCE	ENTRA	ASSENTI	FAVOREVOLI	CONTARI	ASTENUTI *	NON PARTECIPA AL VOTO	ESITO VOTAZIONE SULLA CONTRODEDUZIONE						
	22_03				NTA			Punto 4 La mancanza fisica dei connotati essenziali di un edificio può essere superata solo sulla base delle planimetrie e degli elaborati grafici e fotografici in possesso del Comune e in particolare della Schedatura degli edifici del Regolamento Urbanistico (e riferite ad un tempo precedente alla parziale demolizione o crollo dell'edificio) e delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta integra (muri perimetrali ed area di sedime occupata dalla costruzione). Esclusivamente per gli edifici censiti, laddove identificati come "ruderi" o che allo stato attuale siano comunque riscontrate pessime condizioni di conservazione e nel caso in cui si dimostri l'impossibilità dell'adeguamento degli stessi alle vigenti norme per le zone sismiche, a partire dalla disciplina di intervento t2 si potrà anche prevedere la demolizione con ricostruzione filologica dell'intero edificio, intendendo per ricostruzione filologica la realizzazione di un organismo edilizio "com'era, dov'era" quello preesistente. Oltre che con la stessa collocazione e sagoma, la ricostruzione dovrà avvenire con le modalità costruttive originarie e gli stessi materiali, anche di finitura e nel rispetto dei caratteri tipologico- architettonici debitamente rilevati e documentati, con eventuali modifiche degli elementi costitutivi consentite nei limiti della disciplina di intervento attribuita dal PO all'edificio preesistente e fatte salve le innovazioni necessarie per la normativa antisismica. Secondo l'attuale normativa la ricostruzione del rudere tiene conto della sola disciplina antisismica, e non di quella termica (dove l'ispessimento delle pareti è quasi sempre necessario in caso di ricostruzione); si propone di considerare nella ricostruzione la possibilità di ispessire la sagoma in esterno di un giusto spessore dettato dalle norme di settore. Si propone di specificare che la ricostruzione possa avvenire con le modalità costruttive originarie, e che gli stessi materiali di finitura esterna (esempio pietra e/o mattoni, ecc.) possano essere utilizzati solo come paramento murario o rivestimento a finitura.	L'edificio diruto è ricostruibile in quanto di valore storico testimoniale, a condizione che sia inequivocabilmente identificabile la sua sagoma e il recupero potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sovraordinate. Si consentiranno tecniche e materiali comunque compatibili, ma non con l'ispessimento della sagoma, come avviene per gli edifici con disciplina t3.	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA	
23	23_01				NTA	Osservazione n. 23	Art. 92 Piscine e campi da tennis privati	Punto 3 È consentita la realizzazione di piscine a condizione che per l'approvvigionamento idrico sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015; non è ammessa la realizzazione di più di una piscina per ogni edificio isolato o complesso edilizio a carattere unitario, indipendentemente dalle unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuale frazionamento; per complesso edilizio unitario, oltre a quelli realizzati mediante lo stesso piano attuativo, si intendono complessi costituiti da due o più edifici contigui di origine coeva e caratteri omogenei, legati da relazioni funzionali riconoscibili e stratificate (spesso indicato da toponimo); o anche due o più edifici contigui anche differenti e non relazionati funzionalmente, ma con evidenti rapporti sotto il profilo insediativo (all'interno delle stesse aree di pertinenza); La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni: - le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a refecta di altezza superiore a 0,50 mt. Non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 10% e ne deve essere dimostrata la fattibilità attraverso studio geologico di dettaglio. La realizzazione non deve inoltre comportare la demolizione o la modificazione di muri a refecta, ciglietti, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo. - - - la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra; il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto, scelto nelle tonalità del verde scuro (verde bottiglia), oppure di colore grigio scuro, fino al nero; la profondità della vasca non dovrà superare 1,80 mt.; eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,20 mt. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità di 2,5 mt.; - Si ritiene che la norma limiti la realizzazione di piscine ad una per complesso edilizio, creando potenziali conflitti in caso di compatibilità, inoltre le prescrizioni tecniche relative alla realizzazione delle piscine risultano eccessive in vari casi. Come da osservazione n. 11, in riferimento ai materiali ammessi e le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli interventi, si chiede di eliminare tali elementi o ridurli ai soli ritenuti essenziali dal punto di vista urbanistico.	Le piscine costituiscono manufatto pertinenziale impattante a livello paesaggistico ed ambientale, anche per questo le norme regionali le equiparano alla nuova edificazione e in un contesto quale quello della campagna toscana dovrebbero quanto più possibile essere discrete e comunque non dando luogo ad assetti incongrui. Qualora vi sia la volontà di procedere alla realizzazione di una piscina, questa può esser utilizzata dalle famiglie del complesso edilizio.	Non accoglibile		Non accoglibile	16				1	TURCHETTI	11		4	BIGLIAZZI VIGNINI STANGANINI ZUCCHINI			1	CORTINI	ACCOLTA
	23_02				NTA			Punto 4 Sempre uno per edificio o complesso edilizio unitario e ad una distanza massima di 50 mt, è consentita, in alternativa alla piscina, la realizzazione di campi da tennis ad uso privato, rispettando le seguenti ulteriori condizioni:..... In riferimento alla possibilità di realizzare in alternativa o la piscina oppure il campo da tennis, si segnala che tale disposizione è limitativa per complessi edilizi di medio-ampie dimensioni. Si propone di consentire la realizzazione di entrambi, fuori dal vincolo paesaggistico, quando ci sono almeno due edifici per abitazione, anche della stessa proprietà.	Le piscine costituiscono manufatto pertinenziale impattante a livello paesaggistico ed ambientale, anche per questo le norme regionali le equiparano alla nuova edificazione e in un contesto quale quello della campagna toscana dovrebbero quanto più possibile essere discrete e comunque non dando luogo ad assetti incongrui. I campi da tennis ancor di più sono in evidente contrasto con gli assetti tradizionali e molto più invasivi sotto il profilo percettivo, essendo per forza correlati a livellamento del suolo, a recinzioni alte che creano cesure nel paesaggio e probabile impermeabilizzazione, vista la difficoltà e i costi per la realizzazione di superfici in terra rossa o in erba. Inoltre si dovrebbero poter fare, nei campi – non certo nelle pertinenze - sottraendo con tutta evidenza suolo agricolo, oltre quanto già concesso per la piscina. Evidente il loro contrasto con quanto prescritto dagli strumenti sovraordinati, l'esercizio della pratica del tennis può piuttosto essere esercitato negli ambienti urbani che potrebbero con iniziative per servizi di questo tipo trovare una nuova attrattività e nuovi ambiti di socialità. Coerente per questo consentirli insieme solo nelle strutture turistico-ricettive a carattere alberghiero	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA	
24	24_01				NTA	Osservazione n. 24	Art. 103 Agriturismo e ospitalità in spazi aperti	Punto 2 Per l'esercizio delle attività agrituristiche il Piano Operativo non consente la realizzazione di nuovi volumi e vani tecnici, di servizio o strutture coperte per le attività sportive, mentre previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico è ammessa esclusivamente la realizzazione di maneggi scoperti quali strutture sportive prive di copertura connesse alle attività agrituristiche aziendali. Si propone di normare la realizzazione di eventuali volumi tecnici o di servizio e non di vietarli, in virtù di un territorio per l'80% agricolo, ricco di strutture agrituristiche, che dovrebbe essere incentivato dal PO nello sviluppo di servizi per gli agriturismo.	La legge nazionale con consente, per l'esercizio dell'attività agrituristiche in alcun modo la nuova edificazione. Verranno fatti salvi i volumi tecnici propriamente detti, ulteriori vani o volumi a servizio di supporto alle attività sportive esercitate nell'ambito agrituristiche non possono essere realizzate. Gli interventi ammessi per la funzione agricola sono regolati dalla LR 6/2014.	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA	
25	25_01				NTA	Osservazione n. 25	Definizione delle discipline di intervento nel territorio urbanizzato	Analizzando le cartografie del territorio urbanizzato la disciplina prevalente e massima di intervento edilizio è la t5, ovvero quelle riferite ad interventi su edifici o complessi edilizi di formazione recente. Si propone di definire le strategie operative ai sensi delle normative vigenti, per tutte quelle aree che di fatto sono rimaste nel T.U., e che da RU presentavano una suscettibilità edificatoria in ragione di specifici indici e parametri.	Le previsioni del PO saranno integrate con le aree che saranno oggetto di specifiche osservazioni	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA	
26	26_01				NTA	Osservazione n. 26	Modalità di intervento su aree già assoggettate a piano di lottizzazione o similare	Analizzando il piano si osserva che alcune lottizzazioni incomplete, e nello specifico "i lotti da completare" (con urbanizzazioni primarie realizzate), non sono state normate. Si propone di definire le modalità di intervento per i lotti da completare.	Le previsioni del PO saranno integrate con le aree che saranno oggetto di specifiche osservazioni	Parzialmente accoglibile		Parzialmente accoglibile	16				1	TURCHETTI	15					1	CORTINI	ACCOLTA	